



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 64 del 30-05-2022

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l'anno 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **16:00**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

Pezzolato Paolo	Sindaco	Presente
Trombin Elisa	Vice Sindaco	Presente
Milani Renato	Assessore	Presente
Bini Alessandro	Assessore	Presente
Mancinelli Enrico	Assessore esterno	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO Montemurro Francesco che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Pezzolato Paolo che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l'anno 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

l'art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, il quale a far data dal 13/08/2010 stabilisce:

al comma 4 che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, cioè non inferiore al 12,5 per cento, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota, cioè non inferiore al 12,5 per cento, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - d) al comma 5 che i comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) del comma 4 può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Vista

- la delibera della Corte dei Conti, sez. Reg. Toscana n. 104/2010 che ha fornito precise linee guida in materia di modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni

amministrative per violazione delle norme del Codice della strada, e la loro destinazione, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 208 del Codice della strada, come modificato dalle recenti novità legislative introdotte dalla legge 120 del 29 luglio 2010.

- la deliberazione della Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 961/2010 sulla tipologia di spese finanziabili con tali proventi.

Vista inoltre la deliberazione n. 18/2016/PAR del 10.02.2016 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – in relazione all'utilizzo dei proventi contravvenzionali derivanti da accertamenti effettuati con l'ausilio di strumenti ed apparati, per il controllo elettronico della velocità, su strade non date in concessione, ma di proprietà di enti diversi da quello di appartenenza del servizio accertatore, attraverso la quale, si ritiene sussistere il vincolo sulle entrate in argomento, per la parte destinata agli enti proprietari delle strade ove è stato effettuato l'accertamento delle violazioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 142, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater del vigente Codice della Strada;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 1/2019 che ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.”

Visto il nuovo Decreto Interministeriale del 30.12.2019, pubblicato sulla G. U. n. 42 del 20.02.2020, recante: “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.”;

Tenuto conto

- che l'art. 208, comma 4, prevede che i Comuni, con deliberazione della giunta, determinino annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità.

- che l'art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 prevede “Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi capitoli di entrate ed uscite dei proventi a essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice”.

Tenuto conto inoltre delle disposizioni di cui al comma 12-quater dell'art. 142 del D.Lgs 285/1992.

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

Ritenuto opportuno determinare per l'anno 2022 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al Codice della strada in ottemperanza alle norme sopra riportate, per le finalità e nelle percentuali indicate nel prospetto del presente atto deliberativo.

Considerato che le previsioni di bilancio per l'anno 2022, prevedono nelle entrate uno stanziamento di € 200.000,00 relativo ai presunti introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a seguito di accertamenti di violazioni di norme del Codice della Strada e calcolati secondo i nuovi principi della contabilità armonizzata e della competenza finanziaria introdotte dal D.lgs n. 118/2011.

Che la quota del 50% dei proventi, detratte in quota parte le spese sostenute, deve essere destinata al proprietario della strada sulla quale sono stati posti i misuratori di velocità;

Che la quota del 50%, della metà degli introiti complessivi succitati che sono di competenza del Comune di Jolanda di Savoia, da destinarsi per le finalità previste dall'art. 208 del Codice della strada è pari a € **50.000,00**;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8 marzo 2007; n. FL 05/2007.

Richiamato il Decreto Legge 24 Dicembre 2021 pubblicato in GU n.309 con il quale si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 Marzo 2022, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.

Considerato che con circolare n. 19 del 02 marzo 2022 la Finanza Locale comunica che l'art.3 comma 5 sexiesdecies del DL 228/2021 (Milleproroghe 2022), convertito con modifiche dalla legge 15/2022, ha ufficialmente differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali;

Visti i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co. 1 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto l'articolo 3 del D. Lgs. n 118/2011 il quale prevede che a decorrere dal 1° Gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la loro gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Per l'anno 2022 le quote dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del nuovo codice della strada vengono destinati, in termini percentuali, come dal prospetto “A” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2022, considerato comunque il vincolo confermato dalla deliberazione n. 18/2016/PAR del 10.02.2016 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, richiamata in premessa;

Di prendere atto che le percentuali di cui all'Allegato “A” si riferiscono al riparto delle somme afferenti la competenza 2022 dei proventi derivanti da violazioni al Codice della strada e non anche l'introito previsto a titolo di recupero annualità pregresse (ruoli coattivi da emettere nel corso dell'anno).

Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall'art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
Pezzolato Paolo

IL SEGRETARIO
Montemurro Francesco

Proposta N. 70
SEGRETERIA

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada per l'anno 2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 28-05-2022

IL RESPONSABILE
F.to Pezzolato Paolo
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Li, 28-05-2022

IL RESPONSABILE
F.to Tiengo Tonino
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)